

Allegato "A" al repertorio n. 195.286/27.778

STATUTO

**articolo 1 : COSTITUZIONE - DURATA**

1. E' costituita l'"ASSOCIAZIONE PIEMONTESE GROSSISTI ORTOFLOROFRUTTICOLI FEDAGROMERCATI - TORINO" siglabile "A.P.G.O. FEDAGROMERCATI - TORINO".

2. Essa ha sede in Grugliasco, Strada del Portone n. 10.

3. L'Associazione si riconosce nella Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi - CONFCOMMERCIO, e conseguentemente aderisce alla federazione nazionale di categoria FEDAGRO - MERCATI.

4. La durata dell' Associazione è illimitata, ed è l'Assemblea Generale degli associati che ne potrà determinare lo scioglimento, con le modalità previste nel presente Statuto.

**articolo 2: SCOPI**

1. L' Associazione non ha finalità di lucro; non ha vincoli con Partiti Politici, ed ha le seguenti finalità istituzionali:

a) favorire le iniziative tendenti a promuovere ed incrementare il commercio all' ingrosso dei prodotti orto floro frutticoli ed alimentari nella Regione Piemonte, con particolare attenzione ai rapporti con le aziende di vendita al dettaglio degli stessi e con quelle operanti all'interno del C.A.A.T.;

b) rappresentare e tutelare i legittimi interessi degli operatori grossisti ortoflorofrutticoli della Regione Piemonte, nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni Pubbliche, con le Organizzazioni Economiche e Sindacali, in collegamento con la CONFCOMMERCIO, la FEDAGRO - MERCATI.

In relazione all'area di operatività l'associazione potrà altresì favorire le iniziative nonché tutelare gli interessi di tutte le realtà operanti all'interno di C.A.A.T., così da perseguire più organicamente gli scopi primari;

c) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi di lavoro ed accordi per la regolamentazione dei rapporti economici di interesse collettivo del settore;

d) fornire - con la propria struttura od a mezzo di terzi - agli associati propri o di altre organizzazioni comunque aderenti alla CONFCOMMERCIO, idonei servizi di consulenza e di concreta assistenza, in materia legale, fiscale, tributaria, tecnica, economica, previdenziale, assistenziale e di rapporti di lavoro;

e) favorire iniziative mutualistiche, assicurative ed assistenziali a vantaggio degli associati, anche stipulando apposite convenzioni;

f) collaborare con le Autorità, con Enti ed Associazioni sia locali che regionali o nazionali, al fine di tutelare gli interessi degli associati e quelli generali dei consumatori;

g) designare e nominare propri rappresentanti o delegati negli Enti, Organismi o Consessi in cui la rappresentanza sia richiesta od ammessa, nell' interesse della categoria;

h) promuovere la qualificazione e la professionalità degli associati per una razionale gestione delle imprese;

i) partecipare, in nome proprio e per conto degli associati che abbiano rilasciato specifico mandato, alla società consortile per il Centro

Registrato a Torino  
3° Ufficio delle Entrate  
in data 15/10/2009  
al n. 15520 Serie 1T  
con € 324,00

Agro-Alimentare di Torino, nonché alle iniziative ad esso connesse o comunque collegate.

L' Associazione può compiere inoltre tutti quegli atti e quelle operazioni, anche di carattere finanziario che in qualsiasi modo e momento siano ritenuti utili ai fini del raggiungimento degli scopi sociali; può pertanto, nell' esclusivo suo interesse:

- a) riscuotere e gestire i mezzi finanziari occorrenti per gli scopi associativi;
- b) acquistare e vendere immobili;
- c) assumere partecipazioni in società immobiliari, finanziarie e di gestione,
- d) acquistare o cedere quote e azioni;
- e) aprire conti correnti presso Istituti di credito; richiedere ed utilizzare affidamenti sotto diverse forme; chiedere e ottenere fidejussioni; accendere mutui anche ipotecari;
- f) svolgere comunque tutte le operazioni che siano ritenute utili o convenienti per amministrazione delle società o degli immobili cui fosse, in tutto o in parte, interessata.

### **articolo 3: ASSOCIATI**

1. Possono far parte dell' Associazione, in qualità di associati, le persone fisiche, le società di persone e di capitali, le società cooperative ed i consorzi che - in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione - esercitano il commercio nel settore ortoflorofrutticolo e alimentare secondo quanto stabilito nell'oggetto sociale;

2. Nei rapporti associativi, le imprese individuali sono rappresentate dal titolare ovvero da eventuale preposto alla gestione, munito dei necessari poteri; le imprese operanti in forma societaria, da un legale rappresentante, singolarmente munito dei necessari poteri.

3. Possono continuare ad aderire all' Associazione gli imprenditori individuali, i legali rappresentanti di imprese costituite in forma societaria che - già regolarmente associati - abbiano onorevolmente cessato l'attività commerciale, per qualsiasi motivo.

4. Gli associati possono essere inquadrati in distinti ruoli, a seconda dell' attività esercitata e della specificità del rapporto associativo.

5. I soci ordinari si distinguono in grossisti, dettaglianti ed operatori (o altrimenti detti soci "fuori mercato"), a seconda dell'area di operatività delle aziende cui si riferiscono; il Consiglio Direttivo potrà altresì accettare l'adesione di soci sostenitori, stabilendone le modalità ed i particolari diritti.

### **articolo 4 : MODALITA' DI ADESIONE**

1. L'adesione all'Associazione ha una durata annuale con decorrenza convenzionale dal primo gennaio dell'anno di iscrizione; essa si rinnova successivamente e tacitamente di anno in anno, salvo recesso per dimissioni, cessazione dell'attività o espulsione.

2. I diritti e gli obblighi associativi decorrono dalla domanda di adesione e cessano convenzionalmente con il trentuno dicembre dell'anno in cui viene meno la qualità di associato.

3. La domanda di adesione, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, si intende accettata qualora entro due mesi l'interessato non riceva comunicazione scritta che essa è stata respinta.

4. La domanda di adesione, se accolta, impegna l'associato a tutti gli effetti di legge e statutari, compreso il versamento dei contributi associativi ordinari per l'anno solare in corso; impegna inoltre l' associato -

in applicazione delle vigenti disposizioni statutarie confederali all'inquadramento contestuale nella FEDAGRO-MERCATI.

5. Il recesso dell'associato, tanto nel caso di dimissioni quanto nel caso di cessazione dell'attività commerciale, deve essere comunicato all'Associazione almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo associativo in corso, a mezzo lettera raccomandata; in ogni caso l'associato è tenuto al pagamento dell'intero contributo ordinario stabilito per l'anno o per il maggior periodo associativo in corso al ricevimento di tale comunicazione.

6. L'espulsione di un associato può essere decretata per:

- a) morosità verso l'Associazione, protrattasi per quattro mesi dopo formale diffida; è fatto salvo, comunque, il diritto dell'Associazione di richiedere il pagamento dei contributi associativi e di ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta;
- b) grave inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi dell'Associazione;
- c) condotta contraria agli interessi ed agli scopi dell'Associazione;
- d) indegnità morale;
- e) partecipazione ad altre Organizzazioni, che abbiano interessi o svolgano attività comunque contrastanti con quelle dell'Associazione.

7. Sull'ammissione e sulla espulsione degli associati è competente a deliberare il Consiglio Direttivo; contro il provvedimento di reiezione della domanda di ammissione e contro quello di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, da proporre entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

8. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi ordinari e straordinari, deliberati dai Competenti organi.

9. Gli associati sono tenuti ad osservare il presente Statuto e tutte le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, nonché a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati eventualmente richiesti per il raggiungimento degli scopi associativi.

#### **articolo 5 : CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

1. L'associato è tenuto al versamento:

- a) dei contributi straordinari di ammissione, deliberati dall'Assemblea Generale degli associati;
- b) del contributo ordinario annuo (quota associativa) nella misura stabilita dall'Assemblea Generale Ordinaria per ciascun ruolo, in relazione alle esigenze finanziarie dell'Associazione; tale contributo associativo non è rivalutabile ed è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte;
- c) di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea Generale;
- d) dei contributi specifici per le prestazioni dei servizi di consulenza e di assistenza organizzati dalla struttura dell'Associazione ed effettivamente usufruiti, nella misura stabilita in relazione ed a Copertura dei costi di gestione.

2. L'associato che abbia rilasciato all'Associazione il mandato specifico per la partecipazione alla società consortile per il Centro Agro-Alimentare di Torino, è inoltre tenuto al versamento:

- a) della quota aggiuntiva finalizzata esclusivamente al finanziamento

dell'iniziativa, nella misura stabilita dall'Assemblea Generale;

b) del contributo annuo di funzionamento, eventualmente determinato dall'Assemblea Generale a copertura dei costi specifici di gestione dell'iniziativa.

3. Le quote aggiuntive finalizzate sono trasmissibili esclusivamente ad altri associati; nessun associato può sottoscrivere più di una quota.

4. In caso di recesso per cessazione definitiva dell'attività commerciale, potrà essere restituita all'associato che recede la quota aggiuntiva finalizzata nella misura effettivamente sottoscritta; la restituzione è d'obbligo in caso di esclusione dall'Associazione.

#### **articolo 6 : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Proviviri;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **articolo 7 : ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'Assemblea Generale è il massimo organo dell'Associazione ed ha tutti i poteri deliberativi; in particolare, è competenza esclusiva dell'Assemblea Generale:

- a) stabilire gli indirizzi generali della linea di condotta politico-sindacale dell'Associazione;
- b) approvare le proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- c) determinare il contributo ordinario annuo dovuto dagli associati;
- d) deliberare eventuali contributi straordinari, sia di ammissione che di funzionamento;
- e) determinare la quota aggiuntiva finalizzata alla partecipazione alla società consortile Centro Agro-Alimentare di Torino;
- f) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- g) approvare la relazione del Presidente;
- h) eleggere il Consiglio Direttivo;
- i) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l) eleggere il Collegio dei Proviviri;
- m) deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione.

2. L'Assemblea Generale è composta da tutti gli associati-grossisti in regola con il pagamento del contributo ordinario annuo e di eventuali contributi straordinari; può essere Ordinaria e straordinaria. Non hanno diritto di partecipazione, si ribadisce, le altre categorie di soci (cosiddette "fuori mercato"), nè i soci sostenitori.

3. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente:

- a) almeno una volta l'anno, entro il trenta giugno, per la determinazione del contributo ordinario annuo, per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente, del bilancio preventivo e della relazione del Presidente;
- b) ogni quattro anni, entro novanta giorni dalla scadenza del mandato, per il rinnovo degli organi sociali.

4. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo, oppure su

richiesta scritta e motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, sottoscritta dalla maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

5. L' avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora della convocazione, il luogo di riunione e gli argomenti all' Ordine del Giorno, e deve essere inviato a tutti gli associati:

a) per l' Assemblea Ordinaria, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione;

b) per l' Assemblea Straordinaria, almeno tre giorni prima.

6. L' Assemblea Generale è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, quando sono presenti o rappresentati:

a) in prima convocazione, almeno la metà degli aventi diritto a voto;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

7. Gli associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati aventi diritto a voto, a mezzo di delega scritta depositata presso la sede dell' Associazione; ogni associato non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

8. Presidente dell' Assemblea Generale è il Presidente dell' Associazione, ovvero - in caso di assenza od impedimento il Vice-presidente Vicario o un altro Vice-presidente.

9. Segretario dell' Assemblea Generale, con il compito di redigere il verbale della riunione, è il Direttore dell' Associazione, ovvero - in caso di assenza od impedimento - altra persona nominata dal Presidente; la partecipazione di un notaio, in veste di Segretario dell' Assemblea Generale, è obbligatoria ove si tratti di deliberare su modifiche allo Statuto Sociale o sulla proposta di scioglimento dell'Associazione.

10. In caso di votazione, l' Assemblea Generale, su proposta del Presidente, nomina non meno di due scrutatori fra gli intervenuti ovvero fra il personale dipendente dell' Associazione.

11. Nelle deliberazioni concernenti la partecipazione alla società consortile per il Centro Agro-Alimentare di Torino hanno diritto di voto esclusivamente gli intervenuti che hanno sottoscritto la quota aggiuntiva finalizzata.

12. L' Assemblea Generale delibera per alzata di mano o per appello nominale ovvero a mezzo di scheda a scrutinio segreto.

13. Per deliberare sulla proposta di scioglimento dell' Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto a voto; per deliberare sulle proposte di modifica allo statuto sociale è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a voto; per deliberare su ogni altra proposta è necessario il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

14. Le votazioni per il rinnovo degli organi sociali si svolgono per alzata di mano o per appello nominale ovvero a mezzo di scheda a scrutinio segreto.

15. Risultano eletti i candidati che riportino, per ciascun organo, il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano.

#### **articolo 8: CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo, che può essere formato solo da soci cosiddetti "grossisti", è l'organo associativo collegiale cui compete ogni azione

opportuna o necessaria per conseguire i fini statutari e per elaborare, concretizzare e perseguire gli indirizzi generali della linea di condotta politico-sindacale stabiliti dall' Assemblea Generale; è munito di tutti i poteri, ad eccezione di quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea Generale; in particolare, è competenza esclusiva del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente dell' Associazione;
- b) eleggere i componenti il Comitato di Presidenza;
- c) deliberare sulle domande di adesione all' Associazione;
- d) deliberare circa l' espulsione degli associati;
- e) designare o nominare i rappresentanti o delegati dell' Associazione negli Enti, Organismi o Consessi in cui la rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- f) proporre all' Assemblea Generale Ordinaria il contributo ordinario annuo, distintamente per ciascun ruolo;
- g) proporre all' Assemblea Generale Ordinaria il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- h) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore dell' Associazione;
- i) deliberare circa tutti gli atti o provvedimenti relativi alla straordinaria amministrazione dell'Associazione, nonché circa le richieste di affidamenti bancari;
- l) fissare il mandato del Presidente per la legale rappresentanza dell' Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici Consiglieri, eletti dall' Assemblea Generale esclusivamente fra gli associati senza alcuna pendenza economica nei confronti dell' Associazione.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, nonché ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, normalmente a mezzo di avviso scritto contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo di riunione e gli argomenti all' Ordine del Giorno, con un preavviso non inferiore alle quarantotto ore; eccezionalmente, in caso di urgenza, può essere convocato anche a mezzo di comunicazione telefonica e senza preavviso.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni di Segretario ed a titolo consultivo, il Direttore dell' Associazione; possono partecipare alle riunioni, su invito del Presidente e senza diritto di voto, altre persone.

Decadono dall' incarico i Consiglieri che, per qualsiasi motivo, perdono la qualifica di associato o perdono i requisiti per l' eleggibilità all' incarico, nonché coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, convocate con regolare preavviso.

Il Consigliere dichiarato decaduto dall' incarico può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di decadenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione unanime. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea, che dovrà

ratificare la nomina stessa.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno quando è presente la maggioranza dei componenti; può deliberare su qualsiasi argomento di propria competenza, anche se non inserito all' Ordine del Giorno, quando sono presenti tutti i componenti e nessuno si opponga.

In caso di convocazione senza preavviso, le deliberazioni assunte devono essere portate nel minor tempo possibile a conoscenza dei Consiglieri assenti, i quali possono ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di tre giorni.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente; in caso di votazione a scrutinio segreto, la parità di voti comporta la riezione della proposta.

La carica di Consigliere é gratuita. Ai componenti il Consiglio potranno tuttavia essere conferiti incarichi in settori determinati, con precisazione delle mansioni da espletare e delle modalità temporali nell' esecuzione. A fronte di dette prestazioni, potrà essere riconosciuto un compenso, la cui determinazione sarà effettuata dal Consiglio Direttivo, previa astensione del membro del Consiglio beneficiario di detto incarico.

#### **articolo 9 : COMITATO DI PRESIDENZA**

1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, da uno a tre Vice presidenti, dal Consigliere Amministratore e dal Consigliere Segretario, eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, nonché dal Direttore dell' Associazione.

2. Ha il compito specifico di coadiuvare il Presidente nell' espletamento delle proprie funzioni, con particolare riguardo all' esecuzione delle deliberazioni assunte dall' Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo, nonché alla gestione amministrativa ed organizzativa dell' Associazione.

3. Si riunisce informalmente; non ha poteri propri.

4. I Vice-presidenti, il Consigliere Amministratore ed il Consigliere Segretario durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili.

#### **articolo 10: PRESIDENTE**

1. Il Presidente ha la rappresentanza politico-sindacale dell' Associazione; ne sovrintende all' andamento e provvede all' esecuzione delle deliberazioni assunte dall' Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo, con l' ausilio del Comitato di Presidenza.

2. Il Presidente, inoltre, ha la legale rappresentanza dell' Associazione; ne ha la responsabilità e la firma, di fronte ai terzi ed in giudizio; può delegare la propria firma a terzi, nei casi consentiti dalla Legge.

3. In particolare, il Presidente:

a) convoca e presiede l' Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo ed il Comitato di Presidenza;

b) esercita i poteri per la gestione ordinaria dell' Associazione, nei limiti del mandato eventualmente fissato dal Consiglio Direttivo;

c) nomina, tra i Vice-presidenti, il Vice-presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento;

d) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore dell' Associazione;

e) predispose la relazione annuale per l' Assemblea Ordinaria;

f) può conferire incarichi speciali, delegare proprie competenze ai

componenti il Comitato di Presidenza, o a terzi;

g) può delegare a dirigenti o funzionari dell' Associazione, con proprie apposite delibere, il compimento di singoli atti o categorie di atti;

h) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;

i) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, di nominare avvocati e procuratori alle liti;

l) ha facoltà di riscuotere e quietanzare.

4. Il Presidente dura in carica quattro anni, ed è rieleggibile.

#### **articolo 11 : COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due Supplenti, eletti dall' Assemblea Generale.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima riunione, elegge il Presidente nel proprio seno.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti agisce secondo le norme stabilite dal Codice Civile per il Collegio Sindacale, in quanto applicabili.

4. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili.

#### **articolo 12 : COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale tra persone di provata moralità e competenza e durano in carica quattro anni.

2. Il Collegio dei Probiviri, nella prima riunione, elegge il Presidente nel proprio seno.

3. Il Collegio dei Probiviri giudica inappellabilmente, quale arbitro amichevole compositore, su tutti i ricorsi che gli siano rimessi dagli associati, ed in particolare circa:

a) la reiezione di domande di adesione all'Associazione;

b) i provvedimenti di espulsione degli associati;

c) la decadenza di Consiglieri dall'incarico;

d) le opposizioni dei Consiglieri alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo convocato irritualmente.

4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere formalmente notificate agli interessati, e sono inappellabili.

#### **articolo 13 : CARICHE SOCIALI**

1. Tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto sono gratuite; possono essere rimborsate le spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico affidato.

#### **articolo 14 : DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Il Direttore dell' Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, coadiuva ed assiste il Presidente e gli Organi Sociali nell' espletamento del proprio mandato; partecipa a titolo consultivo alle riunioni degli stessi Organi, assumendone le funzioni di segreteria.

2. E' capo del personale; responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della esecuzione dei servizi per gli associati, della conservazione dei documenti e della gestione del personale dell'Associazione.

#### **articolo 15 : PATRIMONIO SOCIALEBILANCIO**

1. Il Patrimonio dell' Associazione è costituito da:

a) dai beni mobili ed immobili, e dai valori che, per acquisto, lascito o

qualsiasi altro titolo, vengono di proprietà dell' Associazione;

b) dai contributi straordinari di ammissione;

c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

2. Le entrate dell' Associazione sono costituite da:

a) dai contributi ordinari annui a carico degli associati;

b) da oblazioni e contributi straordinari di funzionamento a carico degli associati;

c) dai contributi specifici a carico degli associati, per le prestazioni dei servizi di consulenza ed assistenza organizzati dalla struttura dell' Associazione, in relazione ed a copertura dei costi di gestione dei servizi stessi;

d) da interessi e rendite patrimoniali;

e) da proventi derivanti da partecipazioni in società, enti ed altre organizzazioni;

f) da proventi vari, liberalità, somme riscosse a qualsiasi titolo.

3. L' esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

4. Il bilancio di esercizio, comprendente:

a) il conto economico consuntivo;

b) lo stato patrimoniale;

c) la relazione del Presidente;

d) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

è sottoposto all' approvazione dell' Assemblea Ordinaria degli associati, chiusura dell' esercizio.

5. Eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **articolo 16: SCIoglimento - LIQUIDAZIONE**

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato esclusivamente dall' Assemblea Generale degli associati, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto a voto.

2. In caso di liquidazione, l'Assemblea Generale degli associati nominerà uno o più liquidatori, scelti anche al di fuori dell' Associazione, determinandone i poteri e stabilirà la destinazione del patrimonio sociale residuo dopo la liquidazione.

3. In caso di scioglimento dell' Associazione il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all' art 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **articolo 17 : NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono in quanto applicabili - le norme dello Statuto della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi -CONFCOMMERCIO, nonché della federazione nazionale di categoria FEDAGRO - MERCATI.

In originale firmato:

FRANCO ANGELO FOGLIATI

CARMELO CERAOLO - Notaio.

Copia autentica dell'originale firmato a' sensi di legge, rilasciata ad uso

fiscale.

Torino, 11 novembre 2009.